



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R 8.12.2007 n. 271)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER IL TRASPORTO INTERMODALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione II

Prot. n. 88734

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni delle norme dall'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti a distanza o in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 903, in data 27 giugno 2006, con il quale è stata concessa l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 104 /e", alla ditta Sodi Scientifica S.p.A., con sede in Via Poliziano, 20-Settimello di Cadenzano (FI);

VISTO il decreto dirigenziale n.52406,in data 23 giugno 2008,con il quale la società Sodi Scientifica S.p.A. ha ottenuto l'estensione di approvazione del misuratore di velocità "AutoveloX 104/e" ad una versione con un nuovo modello di videoregistratore denominato Sony "GV-D800E";

VISTA la richiesta,in data 21 ottobre 2008,con la quale la società Sodi Scientifica S.p.A. ha chiesto una nuova estensione di approvazione del misuratore di velocità "AutoveloX 104/e" ad una versione con un nuovo modello di videoregistratore denominato Sony "GV-HD700E" ,in sostituzione del modello Sony"GV-D800E " messo fuori produzione dalla casa madre;

CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato che la sostituzione del componente descritto non influenza l'accuratezza di misura dell'"AutoveloX 104/e" ed aggiornato la documentazione tecnica depositata;

## **D E C R E T A**

- Art.1 L'approvazione ,concessa con D.D. n.903,in data 27 giugno 2006, per il dispositivo rilevatore di velocità denominato"AutoveloX 104/e", prodotto dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con sede in Via Poliziano, 20-Settimello di Calenzano (FI)- è estesa alla versione con il videoregistratore denominato Sony "GV-HD700E".Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.2,3 e 4 del citato decreto n.903.
- Art. 2- Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni nella versione allegata alla domanda di estensione di approvazione della ditta Sodi Scientifica S.p.A..
- Art.6 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, del decreto n. 903,in data 27 giugno 2006,nonché il nome del fabbricante.

Roma, 4 novembre 2008

**Il DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Sergio Dondolini )